



CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO

via XX Settembre, 69 73048 - NARDO' (LE)

R.D. 1742 DEL 14.04.1927 – D.P.R. 836 DEL 05.03.1971 e Delibera G.R. n.4785 del 30.05.1980

C.F. 82001150752



Certificato ISO 9001: 2015 n°1126/A/2019

Centralino: 0833/876111 (r.a.)

Fax: 0833/876276

E mail: protocollo@consorziobonificadiarneo.it

PEC: protocollo@pec.consorziobonificadiarneo.it

N. _____ di Prot. Data _____

CAPITOLATO D'APPALTO

per l'affidamento del servizio di Redazione del

PIANO GENERALE DI BONIFICA

art.3 Legge Regione Puglia n. 4/2012.

CODICE CUP: **I67C19000250002**

Codice CIG: **8350545FB7**

Codice RDO MEPA: **2595239**

Approvato con Deliberazione Commissariale n. 202/20 dell'8 luglio 2020

Affidamento diretto ossia procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 36 comma 2 lettera b) e 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

INDICE

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO DEL SERVIZIO

- ART. 1 Prestazioni oggetto del presente affidamento
- ART. 2 Materiale e attrezzature
- ART. 3 Personale
- ART. 4 Obblighi dell'appaltatore
- ART. 5 Corrispettivo
- ART. 6 Modalità di pagamento dei corrispettivi
- ART. 7 Norme regolatrici dell'appalto
- ART. 8 Controllo del servizio
- ART. 9 Garanzie e responsabilità
- ART. 10 Pagamento del contributo a favore dell'ANAC
- ART. 11 Modalità di pagamento del bollo
- ART. 12 Penali
- ART. 13 Cessione del contratto
- ART. 14 Definizione delle controversie
- ART. 15 Contratto
- ART. 16 Spese contrattuali
- ART. 17 Rinuncia
- ART. 18 Trattamento dati personali



RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, al fine di individuare le linee di azione necessarie a garantire la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente, secondo quanto dettato in merito dall'art. 3 comma 4 della Legge Regionale della Puglia n.4 del 13 marzo 2012, intende appaltare il servizio di redazione del Piano Generale di Bonifica di seguito PGB, non disponendo al proprio interno, delle necessarie risorse umane per l'espletamento di tale attività.

Art. 1 - Prestazioni oggetto del presente affidamento

Le prestazioni da espletare per il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo stando a quanto stabilito nell'art.3 della richiamata Legge Regionale, riguardano la redazione del Piano Generale di Bonifica secondo le seguenti linee di indirizzo:

- a. il PGB individua le linee di azione per il conseguimento delle finalità previste dall'art. 1 della stessa Legge e si coordina agli indirizzi programmatici regionali, ai piani urbanistici, ai piani di bacino e ai piani stralcio di bacino di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i. (comma 4);
- b. il PGB per ciascun intervento definisce il progetto di fattibilità¹, specificando la natura pubblica o privata dello stesso (comma 5);
- c. il PGB individua, altresì, le opere di competenza privata e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione (comma 6); d) il PGB ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni da realizzare e ha valore di indirizzo per quanto attiene alle azioni per la tutela del territorio ... (comma 7).

3

Inoltre, l'art.3 al comma 1 della Legge Regionale n. 4, riconoscendo la valenza strategica delle disposizioni contenute nel PGB, prevede che il Consorzio di Bonifica predisponga lo stesso, d'intesa con la Regione, sentiti le Province ed i Comuni.

Al fine di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, il D. Lgs. 152/06 prevede la valutazione ambientale strategica (VAS) di tutti i Piani individuati all'art. 6 comma 2 della Parte seconda, Titolo I del D.Lgs. 152/06, nella cui fattispecie rientra anche il PGB.

Il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1 Legge Regionale della Puglia n. 4 del 13 marzo 2012 e dall'art. 4 della Parte seconda, Titolo I del D. Lgs. 152/06, sopra indicate, si basa su una serie di indagini, analisi e proposte la cui struttura è basata sugli step di seguito riportati:

¹ Il Progetto di Fattibilità, nel caso di specie, è da intendersi come una valutazione parametrica tecnico-economica-temporale degli interventi da prevedersi nel PGB, volta a definire obiettivi, costi, localizzazione, cronoprogramma di realizzazione degli stessi. In particolare, per ciascun intervento, prevede l'elaborazione di una scheda tecnica che definisca: a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare; b) l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata; c) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative; d) la descrizione dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento, e) valutazione dei tempi necessari alla realizzazione dell'opera; f) stima economica sommaria dell'intervento.

1. Esame della normativa nazionale e regionale (Intesa Stato Regioni e Province autonome del 18/09/2008, L.R. n. 12/2011, L.R. n.4/2012, D.G.R. n.857 del 03.05.2013, L.R. n. 1/2017, D.G.R. n.1509 del 02.08.2019, ecc.).
2. Analisi territoriale (caratteri climatici, idrogeologici, idrografici, geomorfologici, pedologici e dell'uso del suolo, colturali ed agricole, ambientali, ecc.).
3. Analisi demografica e socio-economica.
4. Aree naturali protette.
5. Esame del Piano Generale di bonifica in vigore e altri documenti di piano redatti dal Consorzio (Piano comprensoriale, Piano di Classifica, Piano industriale, Programma Triennale delle attività).
6. Opere realizzate:
 - 6.1. Settore Irrigazione.
 - 6.2. Settore Dighe.
 - 6.3. Settore Bonifica Idraulica.
 - 6.4. Altre opere gestite dal Consorzio (forestazione, impianti idroelettrici, viabilità consortile, ecc.).
7. Analisi delle criticità delle opere e delle infrastrutture realizzate (insufficienza della rete idraulica scolante alle mutate condizioni ambientali, vetustà delle reti di distribuzione delle risorse idriche con relative notevoli perdite, ammodernamento e conversione degli impianti irrigui alimentati da pozzi, assenza di adeguati sistemi di telecontrollo delle reti e di misura dei consumi idrici, ecc).
8. Coordinamento del PGB rispetto alla Pianificazione regionale (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale -PPTR-, Piano di Bacino, Piano Urbanistico Territoriale Tematico- PUTT, PTCP, Piano di gestione delle acque, Programma Sviluppo Rurale, Piano pluriennale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ecc.).
9. Obiettivi del nuovo Piano di Bonifica e definizione dei bacini e sottobacini idraulici omogenei in funzione dei bacini e sub bacini idrografici:
 - 9.1. Interventi proposti, con allegata scheda tecnica che definisca: obiettivi, costi, localizzazione, cronoprogramma di realizzazione, ecc.
 - 9.2. Interventi Settore Irrigazione.
 - 9.3. Interventi Settore Dighe.
 - 9.4. Interventi Settore Bonifica Idraulica.
 - 9.5. Altri interventi.
10. Cartografia tematica consultabile e modificabile con sistemi GIS georeferenziati (file dwg, shp o similari);
11. Rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano, necessario al Consorzio per avviare la consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione del piano, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, per definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale (art. 13 comma 1 della Parte seconda, Titolo I del D. Lgs. 152/06);

12. Rapporto Ambientale elaborato ai sensi dell'Allegato VI della Parte seconda, del D. Lgs. 152/06.

13. Redazione finale di tutti gli elaborati costituenti il Piano Generale di Bonifica.

Art. 2 - Materiale e attrezzature

Le attrezzature ed il materiale necessario all'espletamento del servizio saranno a carico dell'appaltatore.

Tutto il materiale e le attrezzature da utilizzare per lo svolgimento del servizio devono essere rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza.

Art. 3 – Personale

L'impresa aggiudicataria deve fornire i servizi richiesti attraverso personale di provata capacità professionale, in possesso dei necessari requisiti di idoneità sanitaria e attitudinale così come individuati nel disciplinare di gara.

Art. 4 – Obblighi dell'appaltatore

1. L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato ed in tutta la documentazione di gara.
2. L'appaltatore si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati.
3. Il Responsabile del servizio di redazione del PGB nominato dall'appaltatore è responsabile dello svolgimento delle attività.
4. L'appaltatore rispetta, per il personale impiegato nell'attività, tutte le norme e gli obblighi assicurativi applicando le condizioni normative e retributive previste dal relativo CCNL.
5. L'appaltatore assicura lo svolgimento del servizio nel rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. .
6. L'appaltatore assume qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente, o di terzi, nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella esecuzione del servizio.
7. L'appaltatore si impegna a non utilizzare le informazioni riservate comunicate o apprese in occasione dello svolgimento del servizio di cui trattasi ai sensi del combinato disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
8. L'appaltatore segue e rispetta le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsto dal presente capitolato d'appalto.
9. L'appaltatore si obbliga al rispetto dei termini di ultimazione del servizio oggetto dell'appalto.

Art. 5 – Corrispettivo

Il corrispettivo economico della prestazione a corpo, a titolo di compenso onnicomprensivo per i servizi da eseguirsi, sarà determinato a seguito dell'applicazione, sulla base d'asta di € 50.000,00, oltre I.V.A come per Legge qualora dovuta, del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Il pagamento, dedotto delle eventuali penalità cui dovesse incorrere l'aggiudicatario, avverrà con le modalità di cui al successivo art. 6, entro trenta giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, previo accertamento della regolarità della prestazione e previa acquisizione di ufficio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Art. 6 - Modalità di pagamento dei corrispettivi

Il compenso, relativo alle prestazioni professionali, sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- primo acconto pari al 20 % del compenso a seguito della stipula del contratto;
- secondo acconto pari al 40 % del compenso alla consegna Rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano ai fini dell'acquisizione della VAS;
- saldo pari al 40 % al completamento del servizio ossia alla consegna degli elaborati finali provvisti di tutte le autorizzazioni a qualunque titolo necessarie compreso il rapporto ambientale elaborato ai sensi dell'Allegato VI della Parte seconda, del D. Lgs. 152/06 ed approvati dalla Regione Puglia.

Le parti convengono che i pagamenti avverranno nel rispetto di tutte le disposizioni di Legge previste in materia.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'onorario è commisurato all'importo complessivo delle prestazioni effettivamente erogate.

Art. 7 - Norme regolatrici dell'appalto

L'affidamento del servizio in argomento è regolato secondo il seguente ordine di prevalenza:

- a) il contratto;
- b) il capitolato d'appalto;
- c) la lettera di invito ed il disciplinare di gara;
- d) il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., nella parte applicabile e per gli articoli richiamati nel presente capitolato in via analogica;
- e) il decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
- f) le norme del codice civile per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui alle fonti riportate nei punti precedenti.

Art. 8 - Controllo del servizio

I controlli sulla natura e sul buon andamento dell'espletamento del servizio verranno svolti ordinariamente dall'Amministrazione.

Resta facoltà dell'Amministrazione di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio.

Art. 9 - Garanzie e responsabilità

Ai fini della sottoscrizione del contratto di affidamento, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 stesso D. Lgs., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, salvi gli aumenti percentuali previsti dal medesimo articolo, da stipulare a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni.

L'offerta dovrà essere corredata da:

1. **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice degli appalti D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 2% dell'importo totale a base d'asta dell'appalto(€ 50.000,00) e precisamente di importo pari ad **€ 1.000,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19.1.2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50"*;
4. avere validità per **360 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
8. riportare l'autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa
9. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi, laddove il documento non sia firmato digitalmente dal garante e dal soggetto avente i poteri per impegnare il concorrente, la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia **espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta**.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso in ordine alle certificazioni dei sistemi di gestione in conformità agli standard ISO previsti.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

L'impresa aggiudicataria sarà responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

L'impresa aggiudicataria si impegna a contrarre una polizza assicurativa specifica per il servizio oggetto dell'appalto a copertura dei danni che possono derivare dallo svolgimento dell'attività, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.

La polizza assicurativa R.C.T. deve prevedere un massimale non inferiore ad € 500.000,00. L'appaltatore si impegna a depositare copia della polizza assicurativa stipulata prima della sottoscrizione del contratto di affidamento e a mantenerne il massimale per tutta la durata del contratto.

Art. 10. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

In relazione alla presente procedura, in applicazione di quanto previsto dall'art. 65 del Decreto Rilancio n. 34/2020, i concorrenti sono esonerati dal versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all' Autorità nazionale anticorruzione.

Art. 11. Modalità di pagamento del bollo

L'istanza di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, via XX Settembre, 69 Nardò (LE) , C.F. 82001150752);
- del codice ufficio o ente (campo 6: con_sba);
- del codice tributo (campo 11: 456T)
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – Gara per la per l'affidamento del servizio di Redazione del Piano Generale di Bonifica).

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire entro il termine di presentazione dell'offerta attraverso il Sistema nell'apposita sezione "comprova imposta di bollo" copia informatica dell'F23.

Qualora il pagamento dell'imposta di bollo sia effettuato in modalità online il concorrente dovrà allegare anche una dichiarazione con l'indicazione espressa che l'imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura.

Art. 12 – Penali

L'appaltatore deve garantire la corretta esecuzione del servizio, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste nel presente Capitolato d'appalto.

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di procedere, ai sensi dell'art. 108 – comma 4 – del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'impresa appaltatrice è tenuta al pagamento di una penale di importo variabile a seconda della fase di avanzamento del servizio.

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e alle disposizioni vigenti, alla Società possono essere applicate penali, determinate con provvedimento dell'amministrazione del Consorzio, che vanno da un minimo di Euro 100,00 fino ad un massimo del 5% del deposito cauzionale. Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente il 80% del deposito cauzionale.

Nel caso di recidiva, la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio. In caso di inattività, qualora il Consorzio esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede alla Società il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per oneri generali sostenuti e penale.

In caso di applicazione delle penali il Consorzio si riserva il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Il Consorzio procede al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sulla fattura relativa al periodo nel quale è stato assunto il provvedimento definitivo di applicazione della stessa penale.

Art. 13 – Cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, a pena di risoluzione dello stesso, con conseguente perdita della garanzia definitiva ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione per maggior danno arrecato.

Art. 14 – Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giudiziaria che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto e dei suoi atti conseguenti, sarà deferita alla competente Autorità Giudiziaria.

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato operano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Art. 15 - Contratto

La gestione del servizio contemplato nel presente capitolato sarà regolata mediante apposito contratto redatto nel rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato, sulla base dell'offerta presentata, di quanto dichiarato dal soggetto aggiudicatario in sede di gara e secondo le prescrizioni che il Dirigente responsabile del servizio o suo delegato si riserva di indicare ai fini dell'organizzazione esecutiva del servizio.

Art. 16 – Spese contrattuali

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi, se dovuti.

Art. 17 – Rinuncia

L'affidatario rinuncia espressamente sin d'ora a richiedere il risarcimento di eventuali danni che potrebbero derivare, a seguito di impugnativa da parte di terzi, dall'annullamento o sospensione degli atti di gara e/o propedeutici.

Art. 18 – Trattamento Dati Personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura di acquisizione di servizi, o comunque raccolti dal Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta



procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla vigente legislazione sugli appalti.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti, pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo individuati quali incaricati del trattamento per la presente procedura, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione aggiudicatrice;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che eventualmente facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela del Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri: per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati; per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al

trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, con sede in Nardò (LE).

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Dott. Angelo Trapanà)



Il Commissario Straordinario Unico

(Avv. Antonio Ermenegildo Renna)

